

AVV. GIOVANNI BASILE
Via Nicola Fasano, n. 5 - 80078 Pozzuoli (NA)
☎ 081.5268936 📠
✉ giovannibasile1@avvocatinapoli.legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA -**

RICORRE

La sig.ra **Lebro Chiara**, nata a Napoli l'11.10.2004, C.F.:
LBRCHR04R51F839L, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Basile
(BSLGNN57P01G964W), giusta procura in allegato al presente atto, con il quale
elett.te domicilio in Pozzuoli alla Via Nicola Fasano n. 5.

Ai sensi dell'art. 125 c.p.c., l'avv. Giovanni Basile dichiara di voler ricevere le
comunicazioni presso il numero di fax: 081/5268936 o al seguente indirizzo PEC:
giovannibasile1@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO:

1) Ministero dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del
Ministro *p.t.*, con sede in Roma al Largo Antonio Ruberti – 00153, dom.to *ex lege*
presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

2) CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, in
persona del l.r.p.t., con sede in Pisa (PI) alla Via Giuseppe Malagoli n. 12, C.F.
01951400504, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma
alla Via dei Portoghesi 12;

3) CINECA - Consorzio Interuniversitario per il calcolo automatico, in
persona del l.r.p.t., con sede in Casalecchio di Reno (BO), in via Magnanelli 6/3,
C.F. 00317740371, dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in
Roma alla Via dei Portoghesi 12;

4) Università degli studi di Bari, Università degli studi della Basilicata,
Università degli studi di Bologna, Università della Campania Vanvitelli,
Università degli studi di Catanzaro "Magna Graecia", Università degli studi di

Chieti, Università degli studi della Calabria; Università degli studi del Molise, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Firenze, Università degli studi de L'Aquila, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Padova, Università degli studi di Pisa, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi di Salerno, Università degli studi di Siena, in persona dei rispettivi Rettori "pro-tempore", con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12;

NONCHE' NEI CONFRONTI: della sig.ra Elisa Delia De Vivo e della sig.ra Mancini Maria Vittoria. **(controinteressate)**

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 D.LGS. 104/2010

a) della Graduatoria unica nazionale di merito di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023-24, pubblicata in data 05.09.2023 nell'area riservata del sito www.cisiaonline.it, nella quale la ricorrente risulta collocato con lo *status* di "fine posti" e, quindi, non ammessa al corso (cfr. stralcio, **doc. 1**);

b) dell'esito delle prove di cui ai riepiloghi analitici attestanti i risultati TOLC-MED e punteggio equalizzato, relativi alle sessioni del 20.04.2023 e del 25.07.2023 (**doc. 2 e 3**);

c) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità il 13.09.2023, il 20.09.2023, il 27.09.2023, il 04.10.2023, l'11.10.2023, il 18.10.2023, il 25.10.2023 ed il 02.11.2023;

d) del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24.09.2022, con i relativi Allegati 1, 2 e 3 (**doc. 4**), con il quale sono state disciplinate le nuove modalità di accesso per l'A.A. 2023/2024 ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264;

e) del decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1925 del 30.11.2022 con i relativi allegati 1, 2 e 3 (**doc. 5**) recante le *“modalità di svolgimento del Test Tolc e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale a c.u. in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria e medicina veterinaria”*;

f) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori *p.t.* delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato per l'anno accademico 2023/2024;

g) *in parte qua* dell'accordo n. 149/CSR del 21.06.2023 (**doc. 6**) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, stipulato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28.08.1997 n. 281, concernente la *“determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale per l'a.a. 2023/2024 dei laureati delle professioni sanitarie, e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell'art. 6 ter del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni”*, nella parte in cui determina il fabbisogno dei medici chirurghi (cfr. Tabella 1);

h) *in parte qua* degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli Atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di

essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.U.R.), riguardanti i corsi in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023/2024, nonché dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati;

i) del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 994 del 28.07.2023 (**doc. 7**) che individua i posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024, nonché dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati;

l) di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi:

- gli atti richiamati nel D.M. n. 1107 del 24.09.2022, unitamente ai relativi allegati;

- la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI);

- per quanto possa occorrere la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell'Università e della Ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei TOLC;

- ove esistenti, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università Federico II di Napoli, presso la quale la ricorrente ha espletato i due TOLC, ivi compresi i verbali di correzione delle prove.

NONCHE' PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica e per l'effetto ad essere ammesso al Corso di Laurea *de quo* (Medicina e Chirurgia) per

l'anno accademico 2023-2024, nella sede di prima scelta o, in subordine, in altre sedi secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al test.

FATTO

Con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24.09.2022 sono state disciplinate le nuove modalità di accesso per l'A.A. 2023/2024 ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.

E' stato stabilito che l'ammissione sarebbe avvenuta a seguito del superamento di un'apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test On Line Cisia), disciplinata dal medesimo decreto e la gestione della procedura selettiva è stata affidata al Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'accesso (CISIA).

Le sessioni sono state fissate nei mesi di Aprile e Luglio e sono state espletate in presenza, presso la sede scelta dalla candidata all'atto della iscrizione alla prova.

I test sono stati assegnati dalla piattaforma informatica CISIA ed all'esito la candidata ha potuto formulare domanda di inserimento in graduatoria.

Ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea è stato utilizzato il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti dalla candidata nelle due sessioni di Aprile e Luglio dell'anno 2023.

Non è stata prevista la possibilità per la candidata di visionare ed estrarre copia dell'elaborato contenente le domande e le relative risposte, contrariamente a quanto avvenuto negli anni pregressi.

Non è stata esitata la richiesta di accesso agli atti all'uopo formulata per ottenere gli elaborati e tutti gli atti del procedimento riguardanti la selezione *de qua* (**doc. 8**).

Le prove di ammissione TOLC sono state articolate in 50 quesiti ripartiti per quattro sezioni (Comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi; Biologia; Chimica e fisica; Matematica e ragionamento) e per ogni materia è stato stabilito il numero dei quesiti ed il tempo a disposizione per lo svolgimento.

E' stato previsto nell'allegato 2 al D.M. 1107/2022 che al candidato sarebbe stato assegnato un punteggio c.d. "equalizzato"; tale punteggio si ottiene mediante la somma del punteggio "non equalizzato" ed il "coefficiente di equalizzazione della prova", che misura la difficoltà della stessa.

Ai candidati è stato attribuito *in primis* il punteggio non equalizzato nel modo seguente: 1,00 punti per ogni risposta esatta; - 0,25 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa.

Il coefficiente di equalizzazione è stato calcolato detraendo dal valore del punto il coefficiente di facilità del test.

Il punteggio equalizzato, che ha determinato la graduatoria, è stato calcolato addizionando i suddetti due valori, ovvero il punteggio non equalizzato ed il coefficiente di equalizzazione.

Il *vulnus* del sistema è riconducibile proprio al criterio di determinazione del coefficiente di facilità del test, del tutto illegittimo, oltre che illogico, irragionevole ed iniquo, ma di questo meglio si dirà *infra*.

Inoltre, sono state previste per entrambe le sessioni di Aprile e Luglio identiche domande e ciò ha comportato la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio* (sia per l'utilizzo dei medesimi quesiti nelle due sessione a loro volta suddivise in più turni, sia per la divulgazione, come appreso dai mass-media, di alcuni quesiti che a quanto è dato sapere sono stati venduti per pochi Euro).

Anche la scelta di suddividere il tempo massimo previsto (90 minuti) per lo svolgimento dei quesiti per singola sezione si appalesa illegittima per i motivi che saranno esposti *infra*.

A tanto aggiungasi che la determinazione del fabbisogno dei medici per il Servizio Sanitario Nazionale, prodromica alla individuazione dei posti da assegnare per le immatricolazioni al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, si appalesa illegittima per carenza di motivazione.

Inoltre anche l'individuazione dei posti messi a concorso è inferiore rispetto alla effettiva capacità formativa dei singoli Atenei, i quali hanno omesso di compiere una puntuale istruttoria, ma anche di questo aspetto meglio si dirà *infra*.

La ricorrente ha sostenuto le due prove TOLC presso l'Università degli studi di Napoli 'Federico II' ed ha conseguito alla prova del 20.04.2023 un punteggio equalizzato di 47,09 (cfr. riepilogo analitico, **doc. 2**) ed alla prova del 25.07.2023 un punteggio di 51,83 (cfr. riepilogo analitico, **doc. 3**).

Come stabilito dal Bando, la sig.ra Lebro ha formulato domanda di inserimento nella graduatoria nazionale, è risultata tra gli idonei con lo *status* di 'fine posti' ed ha manifestato comunque l'interesse a restare in graduatoria per eventuali scorrimenti (cfr. stralcio graduatoria, **doc. 1**).

Ed infatti, in data 05.09.2023 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei TOLC e sono stati pubblicati gli scorrimenti di detta graduatoria il 13.09.2023, il 20.09.2023, il 27.09.2023, il 04.10.2023, l'11.10.2023, il 18.10.2023, il 25.10.2023 ed il 02.11.2023 sulla piattaforma informatica gestita da CINECA.

A seguito scorrimento del 02.11 u.s., il punteggio minimo di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia è pari a 57,24, posizione n. 17548, occupata dalla

sig.ra Funicelli Giulia (cfr. stralcio graduatoria, **doc. 1**), le cui generalità sono state richieste con istanza di accesso agli atti (**doc. 8**).

L'istanza non è stata esitata; di qui la richiesta ex art. 41, comma 4, del c.p.a. di notifica per pubblici proclami, formulata *infra*.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 483 DEL 10.12.1997 E DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487 DEL 09.05.1994 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 07.08.1990 N. 241 – ILLEGITTIMITA' IN VIA DERIVATA DELLA GRADUATORIA DI MERITO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO* TRA I CONCORRENTI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, DI RAGIONEVOLEZZA, DI LEGALITÀ E DI BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA ED ALTRI PROFILI.

1.1. Come riferito in fatto, l'assegnazione del punteggio è avvenuta secondo il nuovo criterio dell'Equalizzatore e tale sistema si appalesa del tutto illogico ed irragionevole, oltre che incongruo.

Ed invero, l'Allegato 2 del D.M. 1107 del 24.09.2022 ha individuato il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione (**dep. in atti, doc. 4**).

In tale allegato si legge testualmente che: *“Al fine di garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso, il modello scientifico prevede: la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, come già avviene nel modello ampiamente sperimentato dei TOLC; una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa; una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova. 3 Il punteggio che viene assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, è ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti, detto punteggio non equalizzato, e un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova”*.

I test sono stati assegnati ai singoli candidati, estraendo i quesiti da una banca dati predisposta dal CISIA ed il coefficiente di equalizzazione è finalizzato a non creare disparità tra i concorrenti (*“garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso”*), uniformando il grado di difficoltà dei test.

Nell'allegato vengono indicate una serie di formule matematiche con cui si otterrebbe il livello di facilità/difficoltà di una singola domanda, facendo dipendere la difficoltà di un quesito dalle abilità degli altri concorrenti manifestata nella sessione di Aprile.

1.2. Nella fattispecie il sistema scientifico, individuato in astratto con D.M. 1107/2022, non è risultato idoneo a raggiungere la finalità prefissata.

Ed invero, il coefficiente di facilità del singolo quesito è stato determinato successivamente allo svolgimento della prova della sessione di Aprile, sulla scorta del numero di risposte fornite da tutti i partecipanti alla sessione.

Il medesimo coefficiente di facilità determinato all'esito della sessione di aprile è stato utilizzato anche per calcolare il punteggio equalizzato della sessione di Luglio.

E' *ictu oculi* evidente che i criteri di valutazione sono illegittimi, in quanto non predeterminati e oggettivi, in tal guisa violando i principi generali dettati in materia concorsuale.

L'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha l'obbligo di stabilire "*i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*"; né discende che l'attribuzione dei punteggi deve avvenire mediante l'applicazione di criteri previamente predeterminati.

Il cit. art. 9, disciplina tutte le prove concorsuali e deve ritenersi che lo stesso trovi applicazione anche alla selezione *de qua*.

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali "*deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione*" (cfr.

C.d.S., sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062).

Nella specie, con DM 1107/2022 sono stati predeterminati solo i criteri di attribuzione del punteggio non equalizzato, mentre il coefficiente di facilità del quesito (dal quale scaturisce il coefficiente di equalizzazione da sommare al punteggio non equalizzato per ottenere quello equalizzato) è stato stabilito successivamente sulla scorta delle risposte fornite dai partecipanti alla sessione di Aprile e, pertanto, non risulta essere predeterminato ed oggettivo.

Nei riepiloghi analitici della ricorrente (**doc. nn. 2 e 3**) si evince tale discrasia, laddove si legge testualmente che: *“per ogni quesito il coefficiente di facilità è il valor medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dai partecipanti a cui è stato somministrato durante la sessione di Aprile 2023”*.

Pertanto il coefficiente di facilità del quesito è stato determinato, come detto, successivamente mediante l'esame delle risposte fornite dai candidati nella prova di Aprile e, conseguentemente, l'assegnazione dei punteggi equalizzati è avvenuta con criteri determinati successivamente alla prova e con modalità non oggettive.

1.3. Un ulteriore profilo di irragionevolezza è dato dalla circostanza che, in entrambe le due sessioni, ai candidati **non** sono state assegnate lo stesso numero di domande di difficoltà elevata, con possibilità di ottenere un miglior punteggio equalizzato.

Il sistema avrebbe dovuto prevedere l'assegnazione ai candidati dello stesso numero di domande per ogni livello di difficoltà e ciò avrebbe garantito una maggiore equità tra i concorrenti.

Di contra, il sistema scientifico scelto viola la par condicio dei concorrenti ai quali sono state assegnate un minor numero di domande difficili.

Pertanto il modello scientifico individuato dal CISIA non può definirsi equalizzante, in quanto dalla sua concreta applicazione ne è scaturita una alterazione della selezione e le risultanze sono state inattendibili.

Il sistema adottato ha condotto a risultati abnormi e ingiusti e non è in grado di raggiungere lo scopo prefissatosi, ovvero quello di individuare un criterio “equalizzante”, tenuto conto che l’allegato 2 al D.M. 1107/2022 nulla dice in ordine al numero di domande difficile da attribuire al candidato, né individua le modalità di assegnazione dei quesiti.

A titolo meramente esemplificativo si consideri l’ipotesi di 50 quesiti assegnati a due candidati e che questi rispondano correttamente a tutte le domande ottenendo un punteggio non equalizzato di 50 punti; secondo il sistema scientifico adottato, si potrebbe determinare l’attribuzione di un punteggio superiore in favore del candidato che si è visto assegnare un maggior numero di domande difficili ed un minor punteggio in favore del secondo, solo perché a quest’ultimo sono state assegnate domande con un coefficiente di facilità minore.

L’effetto è che il mal capitato candidato, pur avendo una migliore preparazione rispetto ad altri, si è visto assegnare un numero di quesiti che presenta un maggior grado di facilità e quindi un minor punteggio equalizzato.

Ne discende che i criteri di equità e di efficacia, di equa comparazione delle prove, richiamati nella *lex specialis*, sono stati violati.

Ed invero, risultano assolutamente violati i principi di uguaglianza, di parità di trattamento, della meritocrazia, del giusto procedimento e del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Risulta *per tabulas* che la ricorrente pur avendo fornito nella sessione di Luglio (migliore rispetto a quella di Aprile) n. 25 risposte esatte, n. 24 risposte errate e n.

I risposta non date, si è visto attribuire un punteggio equalizzato di 51,83 (che la colloca nello *status* di fine posti, sebbene inserito nella graduatoria per lo scorrimento), a fronte di un punteggio non equalizzato di 19 (punti 25 - 6, un punto per ogni risposta esatta e - 0,25 per ogni risposta errata).

Tuttavia, la ricorrente ha sostenuto entrambe le prove senza essere a conoscenza del coefficiente di facilità delle singole domande, che sicuramente non è coincidente con quello degli altri concorrenti.

A riprova di quanto testè riferito è sufficiente esaminare i due riepiloghi analitici della ricorrente e le singole sezioni.

Si prenda a titolo esemplificativo la sezione di “*comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi*”, laddove la ricorrente ha fornito nella prova di Aprile 4 risposte esatte, 3 risposte errate e 0 risposte non date, ottenendo un punteggio equalizzato di 7,2, a fronte di un punteggio non equalizzato di punti 3,25; mentre nella sessione di Luglio la ricorrente ha fornito 5 risposte esatte, 2 risposte errate e 0 risposte non date, ottenendo un punteggio equalizzato di 8,54, a fronte di un punteggio non equalizzato di punti 4,50.

Non vi è chi non veda come nella fattispecie il coefficiente di facilità sia variato tra una prova e l'altra e che lo stesso ha assunto un valore determinante ai fini dell'attribuzione del punteggio equalizzato.

La prova fornita *per tabulas* dimostra che ai concorrenti sono stati assegnati test con un coefficiente di facilità non omogeneo.

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare del D.M. n. 1107/2022 per violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti e dei principi di trasparenza, di imparzialità, di ragionevolezza, di legalità e di buon andamento amministrativo; nonché in via derivata della graduatoria di merito.

1.4. Il D.M. 1107/2022, *lex specialis* della selezione, ha previsto che l'equalizzazione doveva essere garantita in entrambe le sessioni.

Nel cit. Decreto ministeriale si legge testualmente che *“Al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità delle condizioni di accesso e la valutazione comparativa dei risultati, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”*.

Nell'allegato 2 al D.M. 1107/2022 viene precisato che *“al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In generale l'inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare”* (quella di Aprile 2023: n.d.r.).

Pertanto i coefficienti di facilità sono stati attribuiti ad ogni singolo test solo al termine della prima sessione di aprile e i medesimi coefficienti sono stati utilizzati anche per i test della sessione di luglio.

L'illegittimità del bando è palese per tutti i motivi sovraesposti, nella parte in cui l'Amministrazione si è autovincolata somministrando i medesimi quiz in due sessioni differenti, applicando i coefficienti di facilità già determinati sulla scorta dei risultati della sessione di Aprile ed assegnando in modo non omogeneo ai candidati test con diverso grado di facilità.

Il sistema prescelto è ancora più illegittimo se solo si consideri, come si è appreso dalle notizie dei mass media, che le domande dei TOLC-MED di luglio, identiche a quelle di aprile, erano già state divulgate.

Tale circostanza ha determinato l'inattendibilità del coefficiente di facilità in guisa da non garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, cui mirava in astratto il nuovo sistema dell'equalizzatore.

Sarebbe stato opportuno individuare una nuova banca dati per la sessione di Luglio 2023, predeterminare i criteri di individuazione dei coefficienti di facilità e ciò avrebbe pienamente garantito la *par condicio* tra i concorrenti.

Di contra, l'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale si è autovincolata con illegittime prescrizioni (cattivo uso del potere) stabilendo regole della selezione assolutamente incongrue.

Nella specie la P.a. in esecuzione dell'illegittimo criterio precedentemente imposto ha applicato gli stessi criteri di equalizzazione e somministrato gli stessi quiz per entrambe le sessioni, a loro volta suddivise in più turni. L'equalizzazione avrebbe funzionato maggiormente se il bando avesse previsto quiz diversi tra le due sessioni e da svolgersi contestualmente in tutti gli Atenei.

Di qui l'illegittimità del D.M. 1107/2022 e del relativo allegato 2 che si riverbera in via derivata sulla graduatoria di merito.

1.5. Il nuovo meccanismo introdotto dal MUR è altresì illegittimo nella parte in cui prevede un tempo massimo prestabilito di svolgimento dei quesiti suddiviso per ogni singola sezione, in guisa da non consentire ai candidati di servirsi del tempo residuo rimasto inutilizzato nella sezione precedente.

L'art. 4, comma 7, del Decreto Direttoriale n. 1925/2022, stabilisce che "*ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato*

*deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni mostrate a video e nell'ultima sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute da ciascun candidato all'atto dell'iscrizione; il candidato **può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo***".

Rispetto al modello previgente del test unico nazionale, che permetteva ai candidati di utilizzare liberamente il tempo disponibile, consentendo agli stessi di rispondere alle domande più semplici per poi dedicarsi alle domande di dubbia risoluzione, il nuovo modello del Tolc Med non consente ai candidati alcuna forma di ripensamento sulle domande, né su quelle già opzionate né su quelle lasciate in bianco, poiché se il candidato decide di terminare una sezione e passare a quella successiva perde irrimediabilmente il tempo residuo.

In analoga fattispecie, il G.A. ha autorevolmente sostenuto che *"volendo ipotizzare che in siffatte prove selettive non sarebbe data possibilità alcuna di ripensamento per i candidati, i quali non potrebbero in alcun modo rivedere, entro l'arco di tempo loro concesso per l'espletamento della prova, le risposte inizialmente date, si perverrebbe a esiti inaccettabili, tali da menomare la stessa efficacia selettiva delle prove, durante le quali non può essere negato il diritto del candidato di avere un ripensamento"* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 gennaio 2008, n. 387).

Di qui, l'illegittimità della selezione *de qua* per questo ulteriore e rilevante motivo.

1.6. Ma vi è di più.

Il nuovo modello scientifico applicato ai TOLC viola i suddetti principi generali dettati dalla L. 241/1990, non avendo il procedimento garantito l'imparzialità

della P.A. e neanche i principi di pubblicità e trasparenza, né sono stati resi palesi ai concorrenti i verbali di valutazione delle prove né consentito l'accesso al proprio test.

L'articolo 1, comma 1, della L. 241/1990 dispone che: *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*.

Di recente i Giudici Amministrativi hanno chiarito che in tali fattispecie resterebbero *“elusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, pure affermati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.; sul principio di pubblicità, sentenza n. 104 del 2006, punto 3.2 del Considerato in diritto). E resta altresì vanificata l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa, anch'essa intrinseca ai principi di buon andamento e d'imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario”* (cfr. T.A.R. Bologna sez. I 31.10.2022 n. 869, che richiama Corte costituzionale, sentenza 5 novembre 2010, n. 310).

Sul punto il G.A., in merito alla prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in una precedente fattispecie ha ritenuto violati i suddetti principi, affermando che *“La mancata redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione degli ottanta quesiti del test di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia si pone in contrasto con il principio di trasparenza dell'attività amministrativa e determina l'illegittimità della fase iniziale della procedura concorsuale con effetto invalidante del provvedimento conclusivo, costituito dalla graduatoria finale degli ammessi”* (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, con sentenza del 18 giugno 2008 n. 5986).

Nella suddetta decisione è stato chiarito che *“Un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto – completamente disattendendolo – con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art.1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art.113. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili”* (cfr. cit. TAR Lazio, sez. III bis, con sentenza del 18 giugno 2008 n. 5986).

1.7. Il nuovo sistema adottato dal MUR costituisce esercizio del potere discrezionale, sindacabile da codesto autorevole Consesso.

Sul punto il G.A. ha autorevolmente chiarito che sebbene le scelte effettuate dall'Amministrazione costituiscano, in generale, valutazioni discrezionali attinenti al merito amministrativo e come tali sottratte al sindacato di legittimità del Giudice, le stesse **possono essere inficcate da palesi errori o travisamenti di fatto, oppure da arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, che per principio generale del sistema di diritto amministrativo costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa** (cfr. *ex multis* parere C.d.S. n. 245/2017; C.d.S., sez. IV, 13 febbraio 2009, n. 811).

Anche il Supremo Consesso ha, in più occasioni, ammesso il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208),

Secondo la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato il canone della ragionevolezza costituisce un limite negativo dell'esercizio del potere discrezionale, desumibile dall'istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A; ragionevolezza non rispettata nel caso di specie.

Ed infatti, nella fattispecie sottoposta all'esame il punteggio equalizzato assegnato ai candidati non ha raggiunto, per tutti i motivi sovraesposti, le finalità prefissate.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PROCESSUALE

L'Amministrazione resistente non ha consentito ai partecipanti di visionare ed estrarre copia dei compiti svolti durante entrambe le sessioni TOLC in tal guisa impedendo agli stessi di conoscere gli errori commessi nello svolgimento del test. Di qui l'illegittimità degli atti adottati per violazione della trasparenza amministrativa e del diritto di difesa processuale ex art. 24 Cost..

Detta omissione non consente al candidato di verificare l'operato dell'Amministrazione ed individuare eventuali criticità quali ad esempio le domande errate ed il livello di difficoltà attribuito alle risposte esatte che incide, come detto, in maniera determinate nel computo del punteggio equalizzato.

La mera comunicazione del numero delle risposte esatte/errate/non date e del punteggio equalizzato conseguito nelle singole sezioni non può considerarsi motivazione esaustiva ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990.

Pertanto, si chiede all'on.le Codesto Organo giudicante di disporre l'ordine di esibizione in giudizio ex art. 65 c.p.a. dei test svolti dalla ricorrente a tutt'oggi non visualizzabili nell'area personale del sito CISIA, anche al fine di valutare la proposizione di eventuali motivi aggiunti al ricorso introduttivo.

3. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2 D.P.R. 487/1994, DELL'ART 6 TER D. LGS. N. 502/1992 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 264/1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 e 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI MESSI A CONCORSO AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA A.A. 2023/2024 - VIOLAZIONE

DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.

3.1. Per assicurare che il diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito, non sia leso al punto tale da comprometterne la stessa essenza e venga privato della sua tutela, l'Ordinamento impone il rispetto di due criteri che si riferiscono:

- a) alla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario;
- b) al fabbisogno della società riguardo a una particolare professione.

Ed invero, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 264/1999, il M.U.R. deve individuare annualmente il numero dei posti a livello nazionale per l'accesso ai detti corsi *“sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* (lett. a).

Tali posti sono, poi, ripartiti tra i diversi Atenei *“tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio”* (lett. b).

In siffatto ambito, l'Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a livello nazionale e la ripartizione di questi tra le singole Università.

Ai sensi della cit. L. n. 264/1999, la determinazione del contingente dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia deve avvenire considerando, altresì, le indicazioni dell'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi (legge 264/1999 art. 3, comma 1, lettera b).

Il Ministero della Salute, dunque, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, ha rilevato il fabbisogno professionale per il SSN di medici chirurghi per l'a.a.

2023/2024, trasmettendo poi i risultati alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome, in vista dell'accordo formale.

Detto accordo è stato recepito con atto n. 149/CSR del 21.06.2023.

Il Decreto Ministeriale n. 994 del 28/07/2023, recante la definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024, ha stabilito la disponibilità di n. 19.544 posti, superiore al fabbisogno individuato in 18.133 unità con il cit. atto n. 149/CSR del 21.06.2023.

Ciò nonostante una problematica che annualmente viene sottoposta all'esame del G.A. è l'assenza di elementi che consentano di dimostrare la coerenza tra il numero di posti a bando e la reale offerta formativa degli Atenei.

Come è noto il numero dei posti messi a bando aumenta annualmente:

- nell'a.a. 2023/2024 sono stati banditi 3.736 posti in più rispetto all'a.a. 2022/2023;
- nell'a.a. 2021/2022 sono stati banditi n. 1.260 posti in più rispetto al precedente a.a. 2020/2021;
- nell'a.a. 2020/2021 sono stati banditi n. 1.602 posti in più rispetto all'a.a. 2019/2020;
- nell'a.a. 2019/2020 sono stati banditi 2.468 posti in più rispetto all'a.a. 2018/2019;
- nell'a.a. 2018/2019 sono stati banditi n. 734 posti in più rispetto all'a.a. 2017/2018.

Ciò nonostante gli Atenei hanno dimostrato di poter ampliare la propria capacità formativa senza alcuna riforma strutturale.

Anche le immatricolazioni in sovrannumero di candidati per effetto dei ricorsi giurisdizionali, dimostra che la capacità formativa effettiva degli Atenei è

superiore a quella dichiarata in sede di programmazione degli accessi al corso di laurea in parola.

Ed invero, la *ratio* dell'art. 3, comma 2, della L. n. 264/1999 è finalizzata ad ottenere la massima capacità formativa degli Atenei ed il migliore utilizzo di tutte le risorse strumentali e umane disponibili.

Tutti i predetti aspetti sono stati oggetto di disamina da parte del G.A. laddove è stato ritenuto che *“può sembrare spurio il richiamo attoreo all’offerta formativa potenziale complessiva delle Università, indicata il 27 giugno 2019 pari a 11.568 posti per l’a. acc. 2019/20. Ma un siffatto rialzo ex abrupto (cioè, nel corso dello stesso a. acc. 2018/19) di detta offerta è **indizio evidente e chiaro della carenza istruttoria** di tutti gli Atenei circa le potenzialità delle sedi universitarie e delle loro capacità d’accoglienza d’un più alto numero di studenti. Sfugge infatti, né è ben spiegata la ragione per cui, nel breve volgere di sette mesi, per l’anno accademico successivo, il sistema universitario ha rinvenuto una capacità ricettiva coeteris paribus nuova per quasi duemila posti in più rispetto all’inizio dell’anno 2018/19. Ciò comporta senz’altro, a pena di fornire oggi dati astratti o non veritieri, l’esistenza già alla data del 27 giugno 2019 d’una corrispondente capacità ricettiva pregressa e facilmente disponibile, tale, quindi, non solo da giustificare l’ingresso dei nuovi studenti, ma pure da dimostrare l’attitudine dei diversi Atenei, ove più ove meno, a riceverli anche dal 2018, donde la carenza istruttoria nei sensi indicati dall’appellante”* (cfr. C.d.S. sez. VI 11.09.2020 n. 5429).

3.2. Inoltre si rileva nella procedura *de qua* una carenza di istruttoria e di motivazione del suddetto provvedimento nella determinazione dell’effettivo

fabbisogno di professionalità, in violazione ai criteri dettati dall'art. 3 della L. n. 264/1999.

Si evidenzia che la determinazione del fabbisogno nazionale è frutto dell'elaborazione dei dati acquisiti dalle stime delle Regioni, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; tuttavia non è stato specificato il criterio seguito per giungere a tale determinazione e quantificazione.

La principale irregolarità nell'effettuazione del calcolo del fabbisogno nazionale risiede nell'omessa considerazione dei medici in corso di pensionamento, di quelli che esercitano all'estero e degli studenti fuori corso che non conseguiranno il titolo nel periodo considerato.

Le suindicate categorie, invece, non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo del fabbisogno, giacché non costituenti forza lavoro effettiva.

A tal proposito si evidenzia che, il Consiglio di Stato, in riferimento al test d'ingresso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ha disposto l'ammissione di alcuni ricorrenti al corso di laurea, condividendo la tesi dell'errato calcolo del fabbisogno, nei termini suindicati e del numero dei posti da mettere a bando, affermando, altresì, che la possibilità degli studenti di immatricolarsi anche nel rispetto delle capacità ricettive degli atenei fosse, dunque, frutto di un sottodimensionamento dei posti effettivamente disponibili (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. Nn. 3990, 3991/2019).

L'individuazione dei posti così determinata è frutto di una carente istruttoria da parte del Ministero, in violazione della previsione di cui alla L. 264/1999.

La corretta determinazione del fabbisogno per il SSN, infatti, presuppone un'analisi approfondita di molteplici parametri, che nel caso di specie non

risultano dalla motivazione del Decreto Ministeriale o addirittura sono stati ignorati.

Il numero dei posti da mettere a concorso ai fini della programmazione, infatti, oltre a dover tener conto dell'offerta formativa degli atenei (come riferito *supra*), deve essere parametrato anche al numero di medici iscritti all'ordine che, effettivamente, esercitano l'attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private e dei medici che esercitano all'estero.

L'analisi del fabbisogno, infatti, non deve essere circoscritta a livello nazionale, ma deve riferirsi ad un quadro più ampio, ovvero a livello comunitario, atteso che i medici possono liberamente svolgere la propria professione in qualsiasi altro Stato membro, senza alcuna limitazione.

Il Ministero, infatti, in ossequio alla normativa vigente, avrebbe dovuto tener conto, non solo della predetta effettiva capacità didattica di ciascun ateneo (superiore a quella comunicata), ma anche del numero effettivo di studenti regolarmente iscritti al corso di studio d'interesse, che risultino in regola con gli esami da sostenere in ogni anno accademico.

Il Supremo Consesso ha chiarito che il fabbisogno che bisogna individuare deve considerare necessariamente anche il mercato europeo (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 4396/2013).

Stabilire il numero di studenti da ammettere a medicina, in difetto delle sopraesposte valutazioni, annulla lo scopo stesso della programmazione, ovvero garantire ai cittadini una adeguata assistenza sanitaria.

La giurisprudenza ha da sempre affermato la necessità di ancorare la determinazione del contingente dei posti ai riferiti parametri.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha accolto le censure inerenti l'illegitima determinazione del contingente dei posti, onerando le Amministrazioni coinvolte, all'effettuazione di un'analisi più approfondita dei fabbisogni, laddove ha precisato che: *“il numero di medici di cui tenere conto ai fini della programmazione di cui trattasi non possa coincidere con quello degli iscritti all'ordine, bensì debba far riferimento al numero di coloro che, essendo iscritti all'ordine, esercitano effettivamente l'attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche o private; occorre in definitiva una realistica ed accurata proiezione previsionale circa il fabbisogno di medici nelle varie specialità per gli anni a seguire, anche al fine di scongiurare le prevedibili (e previste) prossime carenze nel numero di medici, pari a quella in atto nel numero di infermieri del SSN; l'ovvia conseguenza, per avere disatteso tali condivisibili criteri e indicazioni, non potrebbe dunque essere diversa da quella ipotizzata nell'originaria domanda proposta dai ricorrenti, secondo cui il numero degli studenti da ammettere per l'anno accademico in riferimento è sensibilmente (ed indiscutibilmente) maggiore di quello calcolato negli atti impugnati”* (Cfr. CdS, Sez. VI, ord. nn. 5271-3619- 3650-3657 del 29/10/2018).

Anche la CEDU, intervenuta in merito, ha sancito che: *“Per quanto riguarda il secondo criterio, vale a dire il fabbisogno della società di una particolare professione, la Corte ritiene che tale interpretazione sia invero restrittiva in quanto adotta unicamente una prospettiva nazionale relativa, oltretutto, al settore pubblico, ignorando in questo modo i fabbisogni derivanti dal più ampio contesto europeo o privato. Inoltre, sembra essere poco lungimirante visto che non prenderebbe seriamente in considerazione i futuri fabbisogni locali”* (Cfr.

sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 aprile 2013 – ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09).

Ebbene, il Ministero, omettendo di considerare l'autorevole insegnamento del G.A. , ha ignorato anche quest'anno di prendere in esame i suddetti parametri (fabbisogno nazionale e comunitario).

Sul punto il Giudice Amministrativo ha chiarito che **“è come se la procedura di verifica del fabbisogno, che dovrebbe costituire la linea-guida per l'uso accorto delle risorse da destinare ad un'ordinata formazione per le professioni sanitarie [...] receda rispetto ad altre esigenze delle Università. Ma una tal conclusione, la quale degrada l'elaborazione del fabbisogno da elemento funzionalmente distinto a dato disgiunto dalle scelte del sistema universitario — del quale quest'ultimo (in realtà, il Ministero) può tener conto, ma anche no (arg. ex TAR Abruzzo, 19 marzo 2019 n. 158) —, s'invera anzitutto nella fissazione, negli ultimi anni, di un'offerta rigida (anche se, per caso, al di sopra del fabbisogno stesso) e, nell'anno in contestazione, di un'offerta alquanto anelastica. In secondo luogo, siffatta conclusione discende non solo dal citato sdoppiamento, ma anche da una lettura scorretta dell'art. 3, co. 1 della l. 264/1999. ... Quindi, nel descrivere i due termini inscindibili di tal binomio istituzionale, è scorretto predicare la supremazia dell'offerta formativa rispetto al fabbisogno, posto che è l'una che deve tendere verso l'altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario in sé e del dialogo cogli altri attori istituzionali (Minsalute, Regioni, organi del SSN e dei SSR, ordini professionali, ecc.), e non viceversa”** (cfr. C.d.S. sez. VI 11.09.2020 n. 5429).

Ed ancora, il Supremo Consesso ha precisato che **“il Collegio sa bene che v'è un elemento di rigidità non superabile dell'offerta formativa che tuttavia deve essere**

specificamente motivato e che non è predicabile in presenza di variazioni, non chiarite nella loro origine, del numero dei posti disponibili anno dopo anno e soprattutto non può essere assunto, di norma, come dato assolutamente indipendente da una contestuale valutazione del fabbisogno. Quest'ultimo, per la sua urgenza può imporre anche nuove modalità, anche mediante l'innovazione tecnologica, di utilizzazione delle medesime strutture fino a che non venga compromessa l'adeguatezza della formazione" (cit. C.d.S., sez. VI, 11.09.2020 n. 5429).

I provvedimenti impugnati, quindi, risultano del tutto illogici, nella misura in cui ancorano il contingente dei posti a parametri nazionali, seppur destinati a produrre effetti a livello comunitario ed in ogni caso illegittimi in quanto frutto di un'istruttoria superficiale che non tiene conto dell'effettivo fabbisogno sociale.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi innanzi esposti.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa* se solo si consideri l'imminente inizio del corso in Medicina e chirurgia a.a. 2023-24 previsto dagli Atenei prescelti.

In assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata iscrizione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente il corso e l'esito dell'azione giudiziaria sarebbe del tutto vano, considerato che il corso in Medicina prevede la frequenza obbligatoria ai corsi per poter sostenere gli esami.

La mancata partecipazione alle lezioni ed alle attività ed il protrarsi dell'impedimento di prendere parte alle stesse per effetto della ingiusta esclusione dal corso nelle more della trattazione nel merito del ricorso, avrebbero anche l'effetto di vanificare gli effetti di un futuro provvedimento di accoglimento del ricorso e di ammissione, giacché, il medesimo rischierebbe, per cause a sé non

imputabili, di perdere importanti opportunità di formazione, con assoluta incertezza sul suo futuro, divenendo poi difficile – anche in caso di sentenza favorevole – recuperare tutto.

Tenuto conto che la ricorrente ha impugnato la mancata ammissione al corso di laurea deducendo, tra l'altro, la carenza di motivazione nell'individuazione dei posti messi a concorso, che saranno certamente aumentati stante l'oggettivo fabbisogno di medici, la richiesta misura cautelare è in linea con l'orientamento del Supremo Consesso che in identica fattispecie ha confermato (in sede di riesame) il decreto cautelare di ammissione con riserva del candidato (cfr. CdS sez. VI, decreto presidenziale 13.08.2019 n. 4065 e ord. 03.02.2020 n. 467).

Del resto l'immatricolazione con riserva della ricorrente al corso di laurea rappresenta il giusto temperamento tra l'interesse pubblico e quello del privato.

Ed infatti, in tale ipotesi, nessun pregiudizio subirebbero dall'ammissione con riserva in sovrannumero sia le Amministrazioni resistenti che i controinteressati, che non vedrebbero preclusa la propria ammissione al corso di laurea.

ISTANZA EX ART. 41 DEL D.LGS. 104/2010

La ricorrente ha notificato ai fini dell'ammissibilità il ricorso a due controinteressate delle quali è stata rinvenuta le pec, non avendo ottenuto riscontro all'istanza di accesso formulata (**doc. 8**), con la quale si chiedevano le generalità del soggetto occupante l'ultima posizione tra gli immatricolati in Medicina e Chirurgia a seguito degli scorrimenti del 27.09, del 04.10 u.s., dell'11.10 u.s., del 18.10 u.s., del 25.10 u.s. e del 02.11 u.s..

Qualora il Collegio non ritenga sufficiente la notifica già effettuata alle controinteressate, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami,

mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante le oggettive difficoltà ad individuare i controinteressati ed i relativi indirizzi di residenza.

Sul punto si evidenzia la violazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato tenuto conto che l'amministrazione è obbligata ad un'attività collaborativa volta a fornire le necessarie informazioni per l'individuazione del controinteressato, obbligo violato non avendo il Ministero riscontrato all'istanza di accesso all'uopo formulata.

Pertanto, per mero tuziorismo, si invoca il principio sancito dalla giurisprudenza amministrativa secondo il quale il ricorso può essere dichiarato inammissibile per omessa notifica alla parte necessaria solo se parte ricorrente non abbia richiesto esplicitamente alla P.A. le generalità del controinteressato (cfr. C.d.S. Sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9524; TAR Lazio, Roma, sez. III, 6 ottobre 2022, n. 12693; id.id. 11 luglio 2022, n. 9446).

**ISTANZA CAUTELARE PROVVISORIA *INAUDITA ALTERA PARTE* EX
ART. 56 DEL D.LGS. 104/2010**

Considerato l'imminente inizio dei corsi e delle lezioni, previste dagli Atenei prescelti si ravvisano presupposti di urgenza e necessità tali da non consentire neanche la dilazione fino alla camera di consiglio per quanto riguarda la concessione delle misure cautelari invocate, ovvero sia l'ammissione con riserva anche in sovrannumero al corso di laurea in questione.

Pertanto si chiede che, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, venga sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni ed, in particolare, l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente al corso di Medicina e Chirurgia

2023-24 presso la prima sede scelta o – in subordine – presso le altre sedi indicate nella domanda di partecipazione (cfr. cit. C.d.S sez. VI, decreto presidenziale 13.08.2019 n. 4065), nonché di accogliere l'istanza di integrazione del contraddittorio processuale ex art. 41, comma 4 del C.P.A. disponendo che la notifica venga effettuata per pubblici proclami, con pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, stante le oggettive difficoltà ad individuare i controinteressati ed i relativi indirizzi di residenza.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato il provvedimento impugnato e che in mancanza se ne disponga l'acquisizione con ordinanza presidenziale ex art. 65 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ed in particolare di ordinare l'esibizione in giudizio:

- dei 50 quesiti assegnati alla ricorrente alle prove di esame del 20.04.2023 e 25.07.2023, con le relative risposte;
- della banca dati dei quesiti in possesso del CISIA;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università Federico II di Napoli, presso la quale la ricorrente ha espletato i due TOLC, ivi compresi i verbali di correzione delle prove.
- di tutti gli atti del procedimento riguardanti l'istruttoria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della L. 264/1999 finalizzata all'individuazione del numero dei posti per le immatricolazioni in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2023/2024;
- di tutti gli atti del procedimento riguardanti l'istruttoria finalizzato all'individuazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale per l'a.a. 2023/2024, ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502.

Tutti i suddetti atti e documenti sono stati richiesti con istanza di accesso agli atti rimasta inevasa (**doc. 8**).

Qualora l'Ecc.mo Collegio lo ritenesse necessario, si chiede di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare se il sistema di equalizzazione individuato dal D.M. n. 1107/2022: sia idoneo a garantire la *par condicio* dei concorrenti; rispetti i principi di trasparenza, logicità, ragionevolezza e congruità; rispetti i principi vigenti in materia concorsuale che impongono di individuare criteri di valutazione predeterminati ed oggettivi.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, previa concessione di misura cautelare, anche monocratica di ammissione della ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2023-2023 presso la prima sede scelta o – in subordine – presso le altre sedi indicate nella domanda di partecipazione, con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese.

Si dichiara, infine, che il contributo unificato dovuto è pari a €. 650,00, ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis* del D.P.R. 30.05.2002 n. 115.

Avv. Giovanni Basile